

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 17

Adunanza 24 aprile 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERA DI C.C. N. 13/01 - PRONUNCIA-MENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 378-93599/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori MARIA PIA BRUNATO e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di San Giorgio C.se:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. 63-29042 del 29/11/1993 modificato con la Variante approvata con deliberazione della G.R. n. 6-1842 del 28/12/2000;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 13 del 08/03/2001 il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 13/03/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma.

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 13/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone la rilocalizzazione di due aziende di tipo artigianale, mediante l'individuazione di una nuova area produttiva "IN10", nonchè la modifica di due disposizioni normative, sempre riferite alle attività produttive;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/04/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 18/04/2001;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali si segnala che:

- per l'area IN10, di nuovo impianto, manca la relazione geologico-tecnica espressamente richiesta dall'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- è necessario specificare, nella relazione illustrativa del progetto definitivo, che l'eventuale trasformazione ad uso residenziale delle volumetrie in cui sono attualmente situate le aziende, per le quali si prevede la rilocalizzazione, non genera incremento della capacità insediativa, consentito solo in caso di capacità insediativa "esaurita";
- sulla deliberazione di approvazione dovrà essere riportata esplicita dichiarazione circa la compatibilità della Variante in oggetto con i Piani sovracomunali, diversi dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Giorgio C.se, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di San Giorgio C.se la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso